



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Il regime fiscale dei dividendi nell'ambito del risparmio gestito

Settore fiscale Assogestioni

Roma, 26 settembre 2025



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



I dividendi nell'ambito delle gestioni individuali di portafoglio



I dividendi relativi ad investimenti detenuti al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa commerciale sono soggetti al regime di tassazione sostitutiva (itenuta/imposta sostitutiva), **ad eccezione**:

- ✓ di quelli conseguiti nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio per le quali sia stata esercitata **l'opzione per il regime del «risparmio gestito»** di cui all'art. 7 del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461
- ✓ di quelli conseguiti nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio che siano **piani di risparmio a lungo termine (c.d. gestioni PIR-compliant)**



Tipologia di regime	Caratteristiche
	<ul style="list-style-type: none">• regime opzionale (soggetti non imprenditori: persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, enti non commerciali, soggetti non residenti)
<p>Regime del risparmio gestito (Gestioni con opzione ex art. 7 del Lgs. n. 461/1997)</p>	<ul style="list-style-type: none">• evita l'applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sulla maggior parte dei redditi di capitale• prevede l'applicazione da parte dell'intermediario abilitato di una imposta sostitutiva del 26% sul risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta (comprensivo sia di redditi diversi di natura finanziaria sia dei redditi di capitale)• esclusione dal risultato di gestione dei redditi esenti, soggetti a ritenuta d'imposta o ad imposta sostitutiva• anonimato del contribuente

Gestioni con opzione ex art. 7 del Lgs. n. 461/1997

Ante Legge n. 205/2017	Post Legge n. 205/2017
NO partecipazioni qualificate	SI partecipazioni qualificate
<p>Art. 7, co. 1</p> <p>I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (rectius d.lgs. n. 58/1998), l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli 41 e 81 (rectius 44 e 67), comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917</p>	<p>Art. 7, co. 1</p> <p>I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (rectius d.lgs. n. 58/1998), l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli 41 e 81 (rectius 44 e 67), comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917</p>
<p>Art. 7, co. 3</p> <p>Sui redditi di capitale derivanti dalle attività finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano:</p> <p>...</p> <p>d) le ritenute previste dai commi 1 e 4, primo periodo, dell'art. 27, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 600/1973, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in società estere qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi</p>	<p>Art. 7, co. 3</p> <p>Sui redditi di capitale derivanti dalle attività finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano:</p> <p>...</p> <p>d) le ritenute previste dai commi 1 e 4, primo periodo, dell'art. 27, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 600/1973, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in società estere qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi</p>



Ante Legge n. 205/2017

Art. 7, co. 14

L'opzione non può essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, **qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione** rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'articolo 6, **siano superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81** (rectius 67) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera a). Se il superamento delle percentuali è avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 si applica il comma 9. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione

Post Legge n. 205/2017

Abrogato



Gestioni con opzione ex art. 7 del Lgs. n. 461/1997

Decorrenza Legge n. 205/2017 e regime transitorio

Art. 1, comma 1005	<p>Le disposizioni di cui ai commi da 999 a 1006 si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019</p>
Art. 1, comma 1006	<p>In deroga alle previsioni di cui ai commi da 999 a 1005, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2017</p>



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Gestioni con opzione ex art. 7 del Lgs. n. 461/1997

Per le gestioni con opzione per il regime del risparmio gestito il nuovo regime delle partecipazioni qualificate si applica:

- ✓ **dal 1° gennaio 2023?**

- ✓ **dal 1° gennaio 2019** per i redditi diversi e **dal 1° gennaio 2023** per i redditi di capitale?



Gestioni con opzione ex art. 7 del Lgs. n. 461/1997

Gestioni di società semplici

Ante art. 32-quater, D.L. n. 124/2019

I dividendi, sia se relativi a partecipazioni qualificate che non qualificate, conseguiti nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio, non erano inclusi nel risultato della gestione soggetto all'imposta sostitutiva in quanto concorrevano «parzialmente» a formare il reddito imputato per trasparenza al socio

Post art. 32-quater, D.L. n. 124/2019

Il nuovo regime di tassazione per trasparenza dei dividendi dovrebbe applicarsi anche nel caso di dividendi conseguiti dalla società semplice nell'ambito di un rapporto di gestione patrimoniale con opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito; pertanto, i dividendi continuano a non concorrere alla formazione del risultato della gestione



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



I dividendi percepiti nei piani individuali di risparmio (PIR)

Piani di risparmio a lungo termine (PIR)

Normativa di riferimento

- Art. 1, commi 88 e 92 e commi da 100-114 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)
- Art. 1, commi da 211 a 215, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)
- Art. 13-*bis* del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (conv. Legge 19 dicembre 2019, n. 157)
- Art. 136 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (conv. Legge 17 luglio 2020, n. 77)
- Art. 1, commi da 219 a 225, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021)
- Art. 1, commi 26, 27 e 912, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022)
- Art. 8-quinquies, d.l. 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. decreto “anticipi”)

Prassi di riferimento

- Linee guida MEF del 4 ottobre 2017
- Circolare ADE n. 3/E del 26 febbraio 2018
- Circolare ADE n. 19/E del 29 dicembre 2021
- Circolare ADE n. 10/E del 4 maggio 2022



Piani di risparmio a lungo termine (PIR)

Vantaggi
fiscali

- Esenzione da tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi generati dagli investimenti detenuti nel piano
- Esenzione dall'imposta di successione

Modalità di
costituzione

- Il PIR è un «contenitore» che può assumere le seguenti forme:
- rapporto di custodia o amministrazione
 - **rapporto di gestione di portafogli**
 - altro stabile rapporto
 - contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione

Condizioni

- Vincoli alla composizione del portafoglio del piano
- Periodo minimo di detenzione degli investimenti: 5 anni
- Plafond annuale e complessivo

Piani di risparmio a lungo termine (PIR)

	PIR ordinari (PIR 3.0)*	PIR alternativi
Soggetti destinatari	<ul style="list-style-type: none"> persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali che agiscono al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale enti di previdenza obbligatoria e forme pensionistiche complementari 	
Plafond investimento	<ul style="list-style-type: none"> persone fisiche: € 40.000 annuali e € 200.000 complessivi enti di previdenza obbligatoria e forme pensionistiche complementari: 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente 	<ul style="list-style-type: none"> € 300.000 annuali e € 1.500.000 complessivi enti di previdenza obbligatoria e forme pensionistiche complementari: 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente

PIR ordinari:

- PIR 1.0. - piani costituiti dal 1/1/2017 al 31/12/2018
- PIR 2.0. - piani costituiti dal 1/1/2019 al 31/12/2019
- PIR 3.0. - piani costituiti dal 1/1/2020



Piani di risparmio a lungo termine (PIR)

	PIR ordinari (PIR 3.0)*	PIR alternativi
Unicità del PIR	<p>A decorrere dal 17 dicembre 2023 ciascuna persona fisica residente fiscalmente in Italia può detenere contemporaneamente più PIR ordinari, <u>a condizione che</u> siano costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i plafond annuale e complessivo di cui al comma 101 dell'art. 1 della legge n. 232/16</p> <p>(art. 8-quinquies, d.l. 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. decreto "anticipi")</p>	<p>N/A dal 1° gennaio 2022</p>




Vincoli di investimento (PIR 3.0.)



Divieto di investimento

- partecipazioni qualificate
- strumenti finanziari i cui redditi sono soggetti a tassazione progressiva
- strumenti finanziari emessi da soggetti residenti in Paesi non collaborativi (diversi da quelli del DM 4/9/1996)



Almeno il 17,5%
strumenti finanziari di
imprese NON FTSE MIB

Almeno il 3,5%
strumenti finanziari di
imprese NON FTSE MIB
e NON FTSE Mid Cap



Limite concentrazione: 10%

- stesso emittente
- altra società appartenente al medesimo gruppo
- depositi e conti correnti




I vincoli devono essere rispettati per almeno i due terzi di ciascun anno solare di durata del piano



Vincoli di investimento (PIR alternativi)



Stessi divieti di
investimento dei PIR
3.0.



Le imprese devono essere
NON FTSE MIB e NON FTSE
Mid Cap



Limite concentrazione: 20%

- stesso emittente
- altra società appartenente al medesimo gruppo
- depositi e conti correnti



I vincoli devono essere
rispettati per almeno i due terzi
di ciascun anno solare di
durata del piano



Gestioni PIR-compliant

- ✓ I dividendi percepiti nell'ambito di un rapporto di gestione di portafoglio PIR-compliant non subiscono il prelievo alla fonte
- ✓ Solo nel caso di disinvestimento delle azioni prima dei cinque anni, i redditi realizzati mediante la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione delle sanzioni, ad eccezione dei casi in cui il controvalore sia reinvestito nei 90 giorni successivi
- ✓ Il versamento viene effettuato dall'intermediario-gestore responsabile della gestione fiscale del PIR che provvede entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello della cessione



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



I dividendi di società italiane percepiti da OICR non residenti



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Normativa e prassi di riferimento

- ✓ Art. 27, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
- ✓ Art. 1, comma 631 e 632, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge Bilancio 2021)



- ✓ Risposta ADE n. 327 dell'11 maggio 2021
- ✓ Risposta ADE n. 327 del 10 maggio 2023
- ✓ Risposta ADE n. 409 del 1° agosto 2023



Regime ante Legge bilancio 2021

OICR italiani



- ✓ **Immobiliari:** non sono soggetti alle imposte sui redditi (art. 6, co. 1, D.L. n. 351/2001)
- ✓ **Diversi da quelli immobiliari e i fondi lussemburghesi c.d. «storici»:** sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale (art. 73, co. 5-*quinquies*, d.P.R. n. 917/1986)



OICR italiani sono **soggetti «lordisti»** e non subiscono la ritenuta alla fonte del 26% sui dividendi italiani

OICR esteri (UE/SEE ed extra-UE)



- ✓ Ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26% sui dividendi italiani (salvo il diritto al rimborso, fino a concorrenza degli 11/26 della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero)
- ✓ in alternativa applicazione della minore aliquota prevista dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni



La Commissione europea aveva avviato un'attività investigativa diretta a verificare la conformità ai principi comunitari della disciplina italiana in materia di ritenute alla fonte sui dividendi di fonte italiana erogati a OICR esteri (**EU PILOT 8105/15/TAXU**)



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



I dividendi di società italiane percepiti da OICR non residenti

Art. 1, comma 631, L. 178/2020

È stato aggiunto un nuovo periodo all'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973



La ritenuta alla fonte del 26% **non si applica** ai dividendi di fonte italiana corrisposti a:

- OICR conformi alla Direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009 («UCITS»);
- OICR non conformi alla Direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese nel quale è istituito ai sensi della Direttiva 2011/61/UE dell'8 giugno 2011 («AIFMD»)

se **istituiti** negli Stati membri dell'**Unione europea** e negli Stati aderenti all'**Accordo sullo spazio economico europeo** (SEE), che consentono un adeguato scambio di informazioni (DM 4/9/1996 «white list»)



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



I dividendi di società italiane percepiti da OICR non residenti

Art. 1, comma 632, L. 178/2020

Si applica agli utili **percepiti** a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge n. 178/2020 (ossia, dal 1° gennaio 2021)



Non riguarda:

✓ gli utili **percepiti** da OICR istituiti in Stati UE/SEE **prima** del 1° gennaio 2021

✓ gli utili corrisposti a **OICR di Stati extra-UE**

ai quali continua ad applicarsi la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26% (o la minore aliquota convenzionale, se spettante)



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



I dividendi di società italiane percepiti da OICR non residenti

Circolare Assogestioni prot. n. 26/21/C del 12 marzo 2021

- ✓ **Ambito soggettivo:** il nuovo regime si applica anche nei confronti degli OICR immobiliari istituiti in Stati UE/SEE e il gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero in cui è istituito ai sensi della Direttiva 2011/61/UE
- ✓ **Modalità di attestazione dei requisiti:** è sufficiente fornire una autocertificazione in forma libera attestante che l'OICR è istituito in uno Stato UE/SEE e, nel caso di OICR non armonizzato, che il gestore è soggetto a vigilanza
- ✓ **Decorrenza:** la disposizione in esame si applica agli utili "percepiti" a decorrere dal 1° gennaio 2021 a prescindere dalla delibera di distribuzione



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



I dividendi di società italiane percepiti da OICR non residenti

Risposta ADE n. 327 dell'11 maggio 2021



- ✓ **Ambito soggettivo:** ai fini della non applicazione della ritenuta è necessario che gli OICR soddisfino i requisiti regolamentari stabiliti dall'art. 1, comma 631, della L. n. 178/2020, mentre non è previsto alcun requisito in merito alla forma giuridica e allo **status fiscale** dei medesimi nei Paesi in cui sono istituiti (nella specie l'ADE ha riconosciuto la disapplicazione della ritenuta in relazione ai dividendi percepiti da fondi olandesi fiscalmente trasparenti)
- ✓ **Decorrenza:** la disposizione in esame si applica agli utili "percepiti" a decorrere dal 1° gennaio 2021 in base al **principio di cassa, a prescindere dal periodo di formazione** degli utili medesimi o dalla **relativa delibera** di distribuzione



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



I dividendi di società italiane percepiti da OICR non residenti

Risposta ADE n. 327 del 10 maggio 2023



- ✓ I gestori di fondi alternativi (GEFIA) di «minori dimensioni» (ossia quelli che gestiscono fondi il cui valore totale dei beni gestiti non supera 100 milioni di euro ovvero 500 milioni se i fondi gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non consentono agli investitori di esercitare il diritto di rimborso per 5 anni dopo l'investimento iniziale), pur non beneficiando della Direttiva 2011/61/UE («AIFMD»), sono soggetti a determinati obblighi nei confronti delle proprie autorità di vigilanza domestiche, previsti dalla medesima Direttiva
- ✓ Tali gestori sono soggetti all'obbligo di registrazione presso le autorità del proprio Stato UE, a specifici doveri informativi e ai controlli delle autorità di vigilanza



I GEFIA di «minori dimensioni» si considerano «soggetti a forme di vigilanza» negli Stati in cui sono istituiti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione sugli utili corrisposti agli OICR UE/SEE



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



I dividendi di società italiane percepiti da OICR non residenti

Risposta ADE n. 409 del 1° agosto maggio 2023



- ✓ I FIA istituiti in uno Stato UE e il cui gestore è ivi autorizzato e soggetto a vigilanza ai sensi della direttiva AIFM, possono fruire dei regimi di esenzione di cui ai citati articoli 27, comma 3, e articolo 1, comma 633, della legge di bilancio 2021, con riferimento alle partecipazioni detenute direttamente in società residenti in Italia (come già precisato nella risposta all'interpello pubblicata l'11 maggio 2021, n. 327);
- ✓ le esenzioni fiscali dei dividendi distribuiti dalla società partecipata e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società residenti spettano agli OICR esteri, **diversi dai fondi immobiliari** (già chiarito nella risposta n. 327 del 2023);
- ✓ Per ottenere la non applicazione della ritenuta sui dividendi, il Fondo deve attestare sulla base di idonea documentazione la sussistenza dei predetti requisiti, potendo al riguardo (in analogia a quanto previsto nella risposta all'interpello pubblicata il 25 ottobre 2019, n. 430 in materia di fondi immobiliari), presentare alla società partecipata residente:
 - l'autocertificazione attestante l'istituzione del Fondo in Lussemburgo;
 - l'autocertificazione attestante la residenza del Gestore in Lussemburgo;
 - **copia della certificazione rilasciata dall'Autorità di vigilanza**





Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



I dividendi di società italiane percepiti da OICR non residenti

Modello 770 - Quadro SI: Utili e proventi equiparati pagati nell'anno 2024

UTILI E PROVENTI EQUIPARATI	Somme pagate nel 2024	Aliquota	Titolo ritenuta	Ritenute effettuate	Tipo
SI4					
SI5					
SI6					
SI7					
SI8					
SI9					
SI10					
SI11					
SI12					
SI13					
SI14					non assoggettate

Istruzioni per la compilazione: nel quadro SI devono essere inseriti gli utili corrisposti da società italiane a OICR istituiti negli Stati UE e negli Stati SEE, che consentono un adeguato scambio di informazioni, pur non essendo più assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 27, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dal 1° gennaio 2021.

Cfr. Circolare Assogestioni prot. n. 27/22/C del 17 marzo 2022



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



I dividendi di società italiane percepiti da OICR non residenti

Circolare Assogestioni prot. n. 27/22/C del 17 marzo 2022

Modello 770 - Quadro SK: Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti nonché altri dati delle società fiduciarie

- ✓ Nel quadro SK devono essere indicati i dati dei soggetti non residenti che hanno percepito utili assoggettati a imposta a titolo definitivo anche se in misura ridotta e, solo nei casi specificamente individuati (*“di cui agli articoli 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600/1973”*), anche quelli di coloro che, hanno percepito utili senza applicazione della ritenuta d'imposta o dell'imposta sostitutiva. In questi ultimi casi, trattasi di fattispecie in cui ai soggetti non residenti l'esenzione è riconosciuta subordinatamente al rispetto di determinate condizioni
- ✓ A differenza delle fattispecie espressamente richiamate nelle istruzioni, per gli utili corrisposti ad OICR istituiti in Stati UE/SEE, il regime di esenzione non è subordinato al rispetto di condizioni o requisiti che possano far emergere particolari esigenze di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria



I dati relativi agli OICR istituiti in Stati UE o SEE che hanno percepito utili distribuiti da società ed enti residenti in Italia **non devono essere indicati nel quadro SK**



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



I dividendi di società italiane percepiti da OICR non residenti

Circolare Assogestioni prot. n. 27/22/C del 17 marzo 2022

Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE)

- ✓ Le istruzioni dell'Agenzia delle entrate non prevedono un obbligo di rilascio della CUPE, ma chiariscono che la certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-*bis* del D.P.R. n. 600/1973
- ✓ I soggetti non residenti possono utilizzare la certificazione per richiedere, laddove ne ricorrono le condizioni, il rimborso della maggiore imposta subita rispetto alla misura prevista dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito o da altre disposizioni normative domestiche (ad esempio, art. 27-*bis* del d.P.R. n. 600/73), o per ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia
- ✓ Considerato che gli **utili corrisposti agli OICR istituiti in Stati UE o SEE** non sono soggetti a imposta e, conseguentemente, non possono essere oggetto di istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria italiana, né di richiesta di credito d'imposta all'estero, si è dell'avviso che tali utili **non siano da indicare nel modello Cupe**




Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



I dividendi di società italiane percepiti da OICR non residenti

Corte di Cassazione
sentenza n. 21454 del 6 luglio 2022



Sul medesimo argomento cfr. Cass., n. 21475, 21479,
21480, 21481 e 21482 del 2022

- ✓ In base al regime vigente fino al 30 giugno 2011 gli OICVM italiani erano «lordisti» e i dividendi concorrevano a formare il risultato maturato di gestione, soggetto ad imposta sostitutiva del 12,5%
- ✓ Il principio di libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) trova applicazione con riguardo ai dividendi pagati a fondi di investimento di Paesi terzi (ECJ, C-190/2012, *Emerging Markets*) e anche nei casi in cui sia stata applicata l'aliquota convenzionale
- ✓ Nella sentenza impugnata non sono state evidenziate differenze strutturali che precludono la comparabilità tra il fondo ricorrente e gli OICVM italiani
- ✓ La differenza di trattamento tra OICVM italiani rispetto ai fondi mobiliari USA non può essere giustificata dall'esigenza di garantire l'efficacia dei controlli fiscali in quanto l'art. 26 della Convenzione IT-USA disciplina lo scambio di informazioni tra gli Stati contraenti




Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



I dividendi di società italiane percepiti da OICVM non residenti

Corte di Cassazione
sentenza n. 21581 del 7 luglio 2022



- ✓ In base al regime vigente fino al 30 giugno 2011 gli OICVM italiani erano «lordisti»; inoltre se partecipati esclusivamente da investitori esteri di Paesi «white list» erano esenti dall'imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato maturato di gestione
- ✓ L'unico investitore del fondo tedesco (impresa di assicurazioni) aveva subito una penalizzazione (tassazione al 15%) rispetto al regime fiscale che sarebbe stato applicabile nel caso di investimento indiretto in società italiane tramite omologhi OICVM italiani (esenzione)
- ✓ La verifica circa la conformità o meno della tassazione del fondo di investimento tedesco al principio comunitario di libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) non trova ostacolo nella circostanza che la materia sia regolata dall'art. 10 della Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni
- ✓ Riconosciuto il diritto al rimborso integrale della ritenuta

Sul medesimo argomento cfr. Cass., sentenze nn. 21587, 21598, 21599, 21610, 21641, 21642, 21643, 21645, 21647, 21882, 22263, 22268, 22271, 26535, 26536 e 26537 del 2022